STATUTO DELLA FEDERCACCIA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Art. 1 Denominazione, personalità giuridica. Sede

La FederCaccia della Regione Emilia-Romagna, è un'associazione libera, democratica e apartitica costituita dalle Sezioni Comunali e Provinciali dei federcacciatori e dai loro soci. Essa ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10/02/2000 n.361 ed ha sede presso la Sezione Provinciale del capoluogo di regione in conformità ai deliberati del proprio Consiglio Regionale. E' associazione costituente la Federazione Italiana della Caccia insieme alle altre Federazioni Regionali.

Art. 2 Fini istituzionali

- 2.1 La FederCaccia Emilia-Romagna elabora indirizzi e programmi per la gestione del territorio e della fauna selvatica e per lo svolgimento dell'attività venatoria e di quella sportiva ad essa connessa.
- 2.2 La FederCaccia Emilia-Romagna provvede, in particolare, all'organizzazione dei federcacciatori e alla salvaguardia dei loro interessi.
- 2.3 La FederCaccia Emilia-Romagna, in relazione a tali fini, provvede, tra l'altro, al coordinamento delle iniziative delle Sezioni Provinciali e delle proposte per i calendari venatori al fine di armonizzare l'esercizio della Caccia nelle province della regione e con le regioni limitrofe.
- 2.4 La FederCaccia Emilia-Romagna sviluppa, altresì, iniziative di carattere ecologico e di protezione civile quali l'azione antincendio, la prevenzione e repressione del bracconaggio, la vigilanza sulle acque interne, sia attraverso la struttura associativa propria, sia attraverso la collaborazione con associazioni agricole e ambientaliste.
- 2.5 La FederCaccia Emilia-Romagna concorre, per quanto in sua facoltà e competenza, al perseguimento dei fini previsti dall'articolo 2 dello Statuto della Federazione Italiana della Caccia e per tale ragione i suoi soci sono tenuti ad osservare, oltre alle norme del presente statuto, anche quelle contenute nello statuto della Federazione Nazionale, nonché i relativi regolamenti e le disposizioni contenute nelle delibere adottate dai competenti Organi federali.

Art. 3 Organizzazione

- 3.1 Sono organi di FederCaccia Emilia-Romagna: L'Assemblea Regionale; Il Presidente; Il Consiglio Regionale; Il Consiglio di Presidenza.
- 3.2 Sono organi di giustizia e di controllo: Il Collegio dei Probiviri; Il Collegio dei Revisori dei Conti; Il Giudice Sportivo.
- 3.3 Sono organi territoriali: Le Sezioni Provinciali; Le Sezioni Comunali.
- **Art.4 Assem blea Regionale** 4.1 E' costituita dai delegati designati nelle Assemblee delle Sezioni Provinciali, il cui numero viene determinato dal Regolamento di attuazione in ragione o proporzione del numero degli iscritti di ogni Sezione.
- 4.2 Ogni Assemblea Provinciale deve procedere altresì alla nomina dei delegati supplenti che subentrano agli effettivi in caso di impedimento.
- 4.3 L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente della Federazione o dal suo sostituto: a) in via ordinaria ogni quattro anni, con preavviso di almeno quindici giorni, entro e non oltre i130 aprile dell'anno successivo alla celebrazione dei giochi olimpici; b) in via

straordinaria con analogo preavviso, quando il Consiglio di Presidenza lo ritenga necessario, ovvero quando ne faccia richiesta la metà più uno dei Consiglieri Regionali.

- 4.4 L'Assemblea Regionale deve essere fissata in prima e seconda convocazione: in prima convocazione è validamente costituita se è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, fissata nello stesso luogo e almeno un'ora dopo, è validamente costituita se è presente un terzo degli eventi diritto al voto al momento della votazione. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando riportino l'approvazione di almeno la metà più uno dei presenti.
- 4.5 L'Assemblea Regionale elegge per acclamazione il Presidente dell'Assemblea.
- 4.6 La Commissione elettorale, composta da tre membri effettivi e due supplenti, designati dal Consiglio di Presidenza nella riunione in cui viene deliberata la data di convocazione dell'Assemblea. Svolte funzioni di verifica poteri, di controllo sull'ammissibilità delle candidature, di scrutinino, di direzione e controllo delle operazioni di voto di risoluzione delle Controversie concernenti le operazioni stesse.
- 4.7 L'Assemblea Regionale ha il compito di provvedere: a) all'elezione dei componenti elettivi del Consiglio Regionale; b) all'elezione del Collegio dei Probiviri; c) all'elezione di tre membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti; d) all'approvazione o adozione della relazione programmatica concernente gli indirizzi di politica faunistico-venatoria e ambientale; e) alle modifiche in seduta straordinaria del presente Statuto. Per la validità di tali decisioni è richiesta la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
- 4.8 Le elezioni si effettuano a scrutinio segreto
- 4.9 Le votazioni sono effettuate con voto singolo e senza possibilità di delega.
- 4.10 Partecipano all'Assemblea Regionale con il solo diritto di parola i Componenti il Consiglio Nazionale della Federazione Italiana della Caccia.

Art.5 Consiglio Regionale

- 5.1 Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dai Presidenti delle Sezioni Provinciali e da un numero di Consiglieri stabilito dal Consiglio Regionale nella riunione che indice l'Assemblea Regionale per le elezioni degli organi federali. Partecipano alla riunione del Consiglio con il solo diritto di parola i Presidenti onorari e i componenti il Consiglio Nazionale della Federazione Italiana della Caccia. I Consiglieri eletti dall' Assemblea durano in carica il quadriennio olimpico, mentre gli altri consiglieri sono nominati ratione offici.
- 5.2 Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno per gli adempimenti statutari ed ogni qualvolta lo richieda il Consiglio di Presidenza, ovvero quando ne faccia richiesta scritta e motivata un terzo dei suoi componenti.
- 5.3 Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti. Il diritto di voto non è delegabile e in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
- 5.4 Di ogni riunione il Segretario o un suo delegato redige verbale che viene sottoscritto anche dal Presidente.
- 5.5 Il Consiglio Regionale elegge: a) Il Presidente b) Il Vicepresidente c) Il Segretario c) I Presidenti Onorari

E provvede: a) all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi; b) all'approvazione del Regolamento di attuazione e di quello di amministrazione e contabilità e relative modificazioni; c) all'approvazione della relazione politico-programmatica presentata nella

riunione convocata per l'approvazione del bilancio preventivo;

- 5.6 I Consiglieri che, salvo giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.
- 5.7 Alla sostituzione dei Consiglieri Elettivi che durante il mandato cessano dalla carica per qualsiasi motivo, si provvede con cooptazioni che dovranno espletarsi in occasione della prima riunione utile del Consiglio Regionale su designazione della Sezione Provinciale di appartenenza.
- 5.8 Se viene meno la maggioranza dei componenti, il Consiglio Regionale decade automaticamente. Per l'ordinaria amministrazione rimane in carica il Presidente il quale dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro sessanta giorni. Nominando la Commissione elettorale. L'Assemblea dovrà svolgersi entro i trenta giorni successivi.
- 5.9 Per tutti gli atti di gestione amministrativa e contabile del Consiglio Regionale, sono responsabili anche solidalmente coloro che li hanno posti in essere.

Art.6 Presidente di FederCaccia Emilia- Romagna

- 6.1 Il Presidente deve essere un cittadino-cacciatore con residenza in Emilia-Romagna e dura in carica per il quadriennio-olimpico.
- 6.2 Ha la rappresentanza legale di FederCaccia Emilia-Romagna e ne firma gli atti.
- 6.3 Convoca e presiede il Consiglio Regionale e il Consiglio di Presidenza.
- 6.4 Da attuazione ai deliberati degli Organi Collegiali ed è responsabile nei confronti del Consiglio Regionale del perseguimento dei fini statutari.
- 6.5 Può adottare deliberazioni in via di urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero ad adempimenti indifferibili, da sottoporre, per la ratifica, agli organi collegiali competenti nella prima riunione utile.
- 6.6 Nell'ipotesi di dimissioni -delle quali prende atto il Consiglio Regionale il Presidente continua a svolgere le funzioni di ordinaria amministrazione fino alle elezioni del nuovo Presidente che dovranno svolgersi entro sessanta giorni.
- 6.7 In caso di impedimento definitivo del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.
- 6.8 L'incarico di Presidente Regionale è incompatibile con l'incarico di Presidente di Sezione Provinciale.

Art.7 Vicepresidenti di FederCaccia Emilia-Romagna

- 7.1 I Vicepresidenti di cui uno vicario sono eletti in numero definito dal Consiglio Regionale.
- 7.2 Esercitano i poteri delegati dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente.
- 7.3 Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo o di assenza. L'esercizio del potere di firma costituisce prova nei confronti di terzi della assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art.8 Consiglio di Presidenza

8.1 Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dai Presidenti delle Sezioni Provinciali e dal Segretario Regionale il quale espleta anche le funzioni di tesoriere.

8.2 Il Consiglio di Presidenza delibera su tutte le materie non rimesse dal presente statuto alla competenza esclusiva di altri organi. Può adottare deliberazioni in via d'urgenza, che dovranno essere sottoposte a ratifica del Consiglio Regionale nella prima riunione utile.

Art.9 Collegio dei Probiviri Regionale

- 9.1 Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e tre supplenti, i quali durano in carica per il quadriennio olimpico, elegge nel proprio ambito, mediante votazione segreta, il Presidente;
- 9.2 Il Collegio ha sede nella stessa sezione provinciale in cui il Consiglio Regionale ha posto la sede di FederCaccia Emilia-Romagna. Decide sulle controversie insorte fra gli organi di FederCaccia Emilia-Romagna, fra questi e le Sezioni Provinciali e / o fra queste ultime e le Sezioni Comunali e sui provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti federali, con esclusione della sfera di attribuzione relativa alla materia sportiva.
- 9.3 Il Collegio decide altresì inappellabilmente sui ricorsi avverso le decisioni dei Collegi dei Probiviri delle Sezioni Provinciali di cui è stato investito.
- 9.4 Il Collegio giudica d'ufficio e, esclusivamente per i dirigenti federali, su iniziativa del Consiglio Regionale. Pubblica le proprie decisioni entro sessanta giorni dal ricevimento delle pratiche, sentiti gli interessati. Il Segretario Regionale cura l'esecuzione di tali decisioni.

Art.10 Collegio dei Revisori dei Conti Regionali

- 10.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio elegge nel proprio ambito il Presidente nella prima riunione utile. Il Presidente deve essere iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Contabili.
- 10.2 Il Collegio resta in carica per l'intero quadriennio olimpico e non decade qualora per qualsiasi motivo sia venuto a decadere il Consiglio Regionale.
- 10.3 Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità nel rispetto delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti.
- 10.4 Di ciascuna verifica viene redatta relazione su apposito registro vidimato dal Presidente Regionale.
- 10.5 I Revisori partecipano alle riunioni di tutti gli organi deliberanti.

Art.11 Patrimonio e bilancio

- 11.1 Il patrimonio di FederCaccia Emilia-Romagna è costituito dai beni mobili ed immobili acquisiti, risultanti dai bilanci e dagli inventari.
- 11.2 I beni costituenti tale patrimonio, previa delibera del Consiglio Regionale possono essere ceduti anche in uso gratuito o comodato alle Sezioni Provinciali e Comunali.
- 11.3 Le entrate finanziare di FederCaccia Emilia-Romagna sono costituite dalla quota della tessera federale di propria competenza, da contributi e da donazioni e lasciti da finanziamenti pubblici e privati.
- 11.4 La gestione finanziaria ed il bilancio di FederCaccia Emilia- Romagna sono disciplinati dal regolamento di amministrazione e contabilità deliberato dal Consiglio Regionale.

Art. 12 Giudice Sportivo

12.1 Il Giudice Sportivo e un supplente sono nominati dal Consiglio Regionale e durano in

carica per il quadriennio olimpico salvo revoca per giusta causa.

- 12.2 Il Giudice Sportivo decide in prima istanza su tutte le infrazioni in materia sportiva sottoposte al suo giudizio.
- 12.3 Avverso le decisioni del Giudice Sportivo è ammesso ricorso alla Commissione federale di appello. Le procedure sono stabilite dal Regolamento di giustizia sportiva.

Art.13 Sezioni Provinciali

- 13.1 Le Sezioni Provinciali hanno sede nel capoluogo di ogni provincia.
- 13.2 Nelle province in cui si presentino particolari condizioni geografiche, sociali, istituzionali o associative, il Consiglio Regionale, sentita la Sezione Provinciale esistente, può deliberare la costituzione di "Sezioni Provinciali aggiunte" con organi e funzioni di Sezione Provinciale.
- 13.3 Le Sezioni Provinciali svolgono nel territorio di loro giurisdizione i compiti connessi ai fini istituzionali della Federazione Italiana della Caccia e di FederCaccia Emilia- Romagna.
- 13.4 Le Sezioni Provinciali provvedono altresì: a) all'educazione venatoria e alla formazione tecnico-culturale degli iscritti e degli aspiranti cacciatori della provincia, avendo soprattutto cura di formare dirigenti qualificati per la gestione sociale del territorio, per fini faunistico-venatori e organizzare corsi per la formazione di guardie volontarie. b) ad iniziative a carattere culturale, ricreativo e propagandistico; c) all'organizzazione di gruppi di difesa ambientale faunistica e di protezione civile, in particolare con funzioni di antincendio, di vigilanza sulle acque interne e di antibracconaggio; d) alla promozione, coordinamento e controllo dell'attività delle Sezioni e Sottosezioni Comunali; e) alla organizzazione di mostre concorsi e altre iniziative a carattere ecologico, agonistico- sportivo, venatorio e cinofilo.

Art.14 Organi delle Sezioni Provinciali

- 14.1 Sono organi delle Sezioni Provinciali: L'Assemblea; II Presidente; -II Consiglio Direttivo; La Giunta Esecutiva; II Collegio dei Revisori dei Conti; II Collegio dei Probiviri.
- 14.2 Sono organi periferici delle Sezioni Provinciali le Sezioni e Sottosezioni Comunali.

Art.15 Assem blea Provinciale

- 15.1 L'Assemblea Provinciale è costituita dai Presidenti delle Sezioni Comunali i quali votano per rappresentanza, disponendo di un numero di voti pari al numero dei soci da ciascuno di essi rappresentato. In caso d'impedimento i Presidenti delle Sezioni Comunali possono farsi rappresentare d'altro componente del Consiglio Direttivo Comunale delegato per iscritto.
- 15.2 Intervengono altresì all'Assemblea senza diritto di voto, i Consiglieri Provinciali, i Revisori dei Conti Provinciali, i Commissari Straordinari ed i Presidenti delle Associazioni Settoriali Provinciali.
- 15.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente Provinciale previa delibera del Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno due volte all'anno per gli adempimenti statutari.
- 15.4 L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando venga richiesto, con motivata istanza firmata individualmente da Presidenti di Sezione Comunale, che rappresentino almeno un terzo degli iscritti nella provincia.
- 15.5 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, deve essere fissata in prima e seconda convocazione. In prima convocazione essa è validamente costituita con la presenza dei Presidenti rappresentanti almeno la metà più uno degli iscritti nella provincia. In seconda

convocazione, da fissarsi nello stesso giorno e luogo della prima ad un'ora di distanza, l'Assemblea è costituita validamente quando sia rappresentato almeno un terzo degli iscritti della provincia.

- 15.6 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando riportino l'approvazione, per rappresentanza, di almeno la metà più uno dei rappresentati in Assemblea.
- 15.7 L'Assemblea deve essere convocata almeno dieci giorni prima della data stabilita, con lettera raccomandata.
- 15.8 Partecipano ai lavori dell'Assemblea Provinciale con il solo diritto di parola, il Presidente Regionale e i Consiglieri Nazionali.

Art.16 Consiglio Direttivo e Giunta Esecutiva delle Sezioni Provinciali

- 16.1 Le Sezioni Provinciali sono rette da un Consiglio Direttivo composto da almeno nove membri effettivi eletti ai sensi del successivo art.20 e che durano in carica per il quadriennio olimpico. Il Consiglio Direttivo elegge, nel proprio ambito con votazione segreta, il Presidente, uno o più Vicepresidenti di cui uno vicario ed il Segretario della Sezione, il quale espleta anche compiti di tesoriere. Alle sedute del Consiglio assistono, senza diritto di voto, i Presidenti delle Associazioni Settoriale Provinciali e i Presidenti Onorari.
- 16.2 La Giunta Esecutiva Provinciale è composta dal Presidente, da uno o più Vicepresidenti, dal Segretario e da almeno due membri eletti dal Consiglio Direttivo nel suo ambito. La Giunta assicura l'espletamento delle competenze delegate dal Consiglio.
- 16.3 Il Segretario della Sezione coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta, che sottoscrive insieme al Presidente.

Art. 17 Presidente delle Sezioni Provinciali

- 17.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Sezione. Convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Giunta, curando l'esecuzione delle delibere.
- 17.2 Il Presidente è responsabile del funzionamento della Sezione unitamente al Consiglio Direttivo .
- 17.3 In caso di impedimento del Vicepresidente vicario le funzioni sono di competenza del Vicepresidente più anziano in carica, in caso di parità di carica, del più anziano di età. In caso di assenza o impedimento dei Vicepresidenti, le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, il Consiglio Direttivo procede entro trenta giorni a nuove elezioni.

Art. 18 Collegio dei Revisori dei Conti delle Sezione Provinciali

- 18.1 In occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo Provinciale si provvede alla elezione del Collegio dei Revisori dei Conti composto da almeno tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci. Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità. Di ogni revisione viene redatta relazione su apposito registro, vidimato dal Presidente della Sezione Provinciale.
- 18.2 I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
- 18.3 Il Collegio resta in carica per l'intero quadriennio e non decade qualora per qualsiasi motivo sia venuto a mancare il Consiglio Direttivo Provinciale.

Art.19 Collegio dei Probiviri Provinciale

- 19.1 In occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo Provinciale si provvede alla elezione del Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti tra persone di specchiata moralità, residenti in un Comune della Provincia. Il Collegio elegge nel proprio seno, mediante votazione segreta, il Presidente. In caso di impedimento del Presidente il Collegio è presieduto dal componente più anziano di età.
- 19.2 Il Collegio dei Probiviri delle Sezioni Provinciali giudica, e definisce le controversie disciplinari relative alle Sezioni Comunali e decide altresì inappellabilmente sulle controversie tra i soci.
- 19.3 Il Collegio dei Probiviri giudica, in prima istanza, sulle controversie fra Sezioni Comunali, fra queste e la Sezione Provinciale e su quelle fra soci e dirigenti della Sezione Provinciale.
- 19.4 Il Collegio dei Probiviri giudica in via definitiva sui ricorsi relativi alle elezioni di tutti i dirigenti a livello comunale e sull'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 19.5 Il Collegio dei Probiviri giudica in prima istanza sui ricorsi avverso l'elezione dei dirigenti provinciali.
- 19.6 Eventuali controversie sull'elezione del Collegio dei Probiviri Provinciale sono di competenza del Collegio dei Probiviri Regionale.
- 19.7 Il Collegio adotta le proprie decisioni entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, sentiti gli interessati. Il Segretario della Sezione Provinciale cura l'esecuzione di tali decisioni.

Art.20 Disposizioni concernenti le Assemblee Provinciali e compiti delle medesime

- 20.1 Le Assemblee deliberano sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno, o su quelli sopravvenuti, urgenti e indifferibili. Esse provvedono: a) Ad eleggere i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, dei Componenti l'Assemblea Regionale e del Collegio dei Probiviri, con voto segreto su una lista comprendente un numero pari o superiore ai candidati da eleggere. In caso di due o più liste proporzionalmente al voto di lista; b) Ad approvare i bilanci preventivo e consuntivo, redatti secondo le modalità contenute nel Regolamento di amministrazione e contabilità e le relazioni programmatiche tecnico morale-finanziaria da trasmettere al Gonsiglio Regionale nei termini prescritti; c) A determinare le direttive per il coordinamento delle attività delle Sezioni Comunali.
- 20.2 Il Consiglio Direttivo, all'atto delle convocazione dell'Assemblea elettiva, nomina la Commissione Elettorale e determina il numero dei componenti il Consiglio Direttivo . I membri della Commissione Elettorale non hanno diritto di voto.

Art.21 Compiti dei Consigli direttivi e della Giunta Esecutiva delle Sezioni Provinciali

- 21.1 Il Consiglio Direttivo gestisce la Sezione Provinciale nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti. Il Consiglio Direttivo decide sulle questioni di indirizzo e di programma attinenti l'attività della Sezione e redige i bilanci da sottoporre all'Assemblea.
- 21.2 Il Consiglio Direttivo provvede alla designazione dei rappresentanti negli organismi venatori ed ambientali di interesse provinciale.
- 21.3 Il Consiglio Direttivo coordina e indirizza l'attività delle sezioni comunali e in particolare attua le direttive deliberate dall'Assemblea Provinciale.
- 21.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono almeno una volta ogni quattro mesi e ogni

qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

- 21.5 Le sedute sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo adotta le deliberazioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto di chi presiede.
- 21.6 Un terzo dei Consiglieri può chiedere la convocazione del Consiglio Direttivo con richiesta motivata e previa presentazione dell'ordine del giorno. I Consiglieri che, salvo giustificato motivo, non prendono parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, decadono dalla carica.
- 21.7 Alla sostituzione dei Consiglieri che cessano dalla carica, si provvede mediante surrogazione con il primo dei non eletti ovvero, in mancanza, con elezioni parziali che dovranno essere espletate nella prima Assemblea utile.
- 21.8 Se viene meno la maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo decade automaticamente. Per l'ordinaria amministrazione resta in carica il Presidente che dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro sessanta giorni, nominando la Commissione Elettorale. L'Assemblea dovrà essere tenuta entro i trenta giorni successivi.
- 21.9 La Giunta Provinciale svolge le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo per determinate materie e in caso di estrema urgenza può deliberare, salvo ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

Art.22 Autonomia e responsabilità gestionali delle Sezioni Provinciali per l'attività venatoria

- 22.1 Le Sezioni Provinciali godono di autonomia patrimoniale, gestionale, amministrativa, contabile, fiscale e di bilancio, limitatamente alle attività previste della legge 11 febbraio 1992 n.157, per le associazioni venatorie.
- 22.2 Il patrimonio delle Sezioni Provinciali è costituito dai beni acquisiti, da contabilizzarsi nell'inventario e nel conto consuntivo. Chi cessa di far parte, per qualunque motivo, delle Sezioni Comunali che fanno capo alle Sezioni Provinciali, non ha alcun diritto sul patrimonio sezionale.
- 22.3 La Sezione Provinciale ha distinti bilanci, preventivo e consuntivo, e formula una relazione annuale sull'andamento della gestione sui programmi di attività, sottoscritta dal Presidente, insieme ad una relazione deliberata dal Collegio dei Revisori. Le modalità di gestione di cassa debbono uniformarsi ai principi del Regolamento di amministrazione e contabilità.
- 22.4 Delle obbligazioni contratte dalla Sezione Provinciale risponde unicamente la stessa con il proprio patrimonio, fermo restando la competenza e la responsabilità degli Organi Collegiali della Sezione.
- 22.5 Per tutti gli atti di gestione amministrativa e contabile della Sezione sono responsabili anche solidalmente coloro che li hanno posti in essere.
- 22.6 Nel caso in cui gli organi della Sezione Provinciale deliberino il passaggio ad altra associazione venatoria ogni bene e risorsa economico-patrimoniale della Sezione diverrà di proprietà della FederCaccia Regionale.

Art.23 Attività agonistico-sportivo-venatoria delle Sezioni Provinciali

- 23.1 Le Sezioni Provinciali possono svolgere ogni attività agonistico sportiva ritenuta utile al perseguimento dei fini istituzionali.
- 23.2 Le Sezioni Provinciali possono, altresì, promuovere, regolamentare e giudicare

competizioni sportivo-amatoriali per discipline agonistiche la cui titolarità appartenga a Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

23.3 Le entrate e le uscite relative a tali attività saranno contabilizzate nel bilancio della Sezione.

Art.24 Sezioni Comunali

- 24.1 Le Sezioni Comunali hanno sede nei comuni della provincia e sono formate dai soci.
- 24.2 Ove particolari situazioni locali lo richiedono possono essere costituite dal Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale, che ne stabilirà la denominazione, più Sezioni Comunali.
- 24.3 E' facoltà dei soci di due o più comuni confinanti di deliberare, in separate assemblee, la costituzione di un'unica sezione con il nome dei vari comuni. Tale delibera può essere assunta previo consenso del Consiglio Direttivo Provinciale.
- 24.4 Le Sezioni Comunali svolgono, nel proprio territorio, i compiti loro assegnati da leggi e relativi regolamenti, dalle decisioni assunte dagli Organi Provinciali e Regionali di FederCaccia Emilia-Romagna e collaborano fra loro per il raggiungimento dei fini associativi.
- 24.5 In particolare le Sezioni Comunali provvedono: a) In collaborazione fra loro e con la Sezione Provinciale, alla educazione venatoria degli associati; b) Alla promozione di iniziative, in seno agli ambiti territoriali di caccia e ai comprensori alpini, volte alla tutela dell'ambiente e all'incremento del patrimonio faunistico e al mantenimento degli equilibri biologici fra le varie specie di fauna selvatica; c) Alla prevenzione e repressione del bracconaggio; d) Alla tenuta dell'elenco annuale dei soci; e) Alla riunione in assemblea dei propri iscritti; f) A collaborare con gli Organi dell'Associazione per iniziative di carattere provinciale e regionale; g) Alla organizzazione di mostre, concorsi ed altre iniziative di carattere venatorio, cinofilo, sportivo ed ecologico; h) Allo sviluppo ed al mantenimento di rapporti con associazioni, circoli e gruppi costituitisi per finalità analoghe o affini a quelle del mondo venatorio; i) All'organizzazione di gruppi di difesa ambientale e di protezione civile, in particolare con funzioni antincendio e vigilanza sulle acque interne.

Art.25 Organi

- 25.1 Sono Organi della Sezione Comunale: a) L'Assemblea; b) II Presidente; c) II Consiglio Difettivo; d) II Segretario Tesoriere; e) II Collegio dei Revisori (nelle Sezioni aventi 100 o più soci e in tutti i casi ove deliberato dall'Assemblea); f) La Giunta Esecutiva (ove l'Assemblea ritenga opportuno istituirla).
- 25.2 Tutte le cariche sociali durano fino all'esaurimento del quadriennio olimpico in cui hanno avuto luogo e sono onorifiche. La Sezione non può conferire ai titolari di dette cariche ruoli retribuiti ne contrarre con essi rapporti di lavoro subordinato o autonomo. La qualifica di membro del Collegio dei Revisori, è incompatibile con qualunque altra carica sociale.

Art.26 Assemblee comunali

- 26.1 Le Assemblee Comunali sono formate dai soci delle Sezioni Comunali;
- 26.2 L'Assemblea è l'organo sovrano della Sezione che provvede: alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva se esistente; alla fissazione del numero dei consiglieri per il rinnovo delle cariche sociali che sarà determinato dall'Assemblea precedente alle elezioni; alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori ove previsto; a stabilire gli indirizzi generali di gestione dell'attività sociale; alla approvazione del Bilancio Preventivo e Conto Consuntivo; alle delibere sullo scioglimento, la fusione, incorporazione e cambio della denominazione sociale;

- 26.3 L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo entro il 28 febbraio per deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo e ratificare la misura della quota sociale deliberata dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea può essere convocata invia straordinaria ogni qualvolta sia necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata con indicazione degli argomenti da porsi all'ordine del giorno da almeno un terzo dei soci Sezione. Le Assemblee sono convocate mediante preavviso di almeno 10 giorni. L' annuncio deve essere ampiamente pubblicizzato e rimane affisso per tutto il periodo di tempo precedente l'Assemblea, nella sede sociale. L'avviso deve contenere il luogo, la data e l'ora della convocazione e l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. I Soci hanno diritto, nelle 24 ore immediatamente precedenti l'Assemblea, di prendere visione, nel luogo e ora indicati nell'avviso di convocazione, di tutti gli atti e documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giomo. L'Assemblea è fissata in prima e seconda convocazione. Fra le due convocazioni deve intercorrere almeno un'ora. In prima convocazione, l'Assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo dei soci della Sezione. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Il Presidente della Sezione, constatata la validità della Costituzione della Assemblea, invita la stessa a nominare il presidente. Le delibere sono prese a maggioranza dei votanti.
- 26.4 I partecipanti alle Assemblee Comunali votano personalmente. Non è ammessa la delega.

Art.27 Elezione alle cariche sociali

- 27.1 Il Consiglio provvede all'indizione delle elezioni nominando una Commissione Elettorale di tre membri che espleta le funzioni di verifica poteri, di ammissibilità delle liste o delle candidature, di scrutinio, di direzione e controllo delle operazioni elettorali, di risoluzione di eventuali controversie e di proclamazione dei risultati.
- 27.2 I componenti della Commissione Elettorale non sono eleggibili ad alcuna carica nell'Assemblea in cui hanno svolto tale funzione.
- 27.3 Le liste dei candidati devono essere presentate da un numero di soci fissato dal Consiglio Direttivo nella seduta che indice le elezioni. Tali liste dovranno essere firmate dai presentatori con l'indicazione del rispettivo indirizzo e del numero della tessera federale in vigore. Le liste dovranno pervenire alla Sezione almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per le votazioni e dovranno essere subito affisse in sede e restare esposte nella sala del seggio per tutto il periodo delle votazioni.
- 27.4 E' vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale nella sala del seggio durante lo svolgimento delle operazioni di voto.
- 27.5 Le elezioni avvengono mediante votazione segreta espressa su liste le quali debbono contenere un numero di candidati pari o superiore al numero dei seggi da attribuire. Se viene presentata una sola lista risulteranno eletti i candidati della lista che avranno riportato il maggior numero di voti. Se vengono presentate due o più liste risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, anche se in liste diverse, proporzionalmente al voto di lista.
- 27.6 E' ammessa la cancellazione della lista di uno o più candidati e l'aggiunta di altri nominativi, purché corrispondenti a soci della Sezione che siano eleggibili ai sensi dell'art.28. Se, nei termini e modi previsti dal presente Statuto non viene presentata alcuna lista, la votazione avviene su schede in bianco distribuite dalla Commissione Elettorale a ciascuno iscritto. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
- 27.7 Le candidature al Collegio dei Revisori possono essere presentate anche nel corso dell'Assemblea da almeno due Soci. Avverso la decisione della Commissione Elettorale sulle contestazioni sorte in sede di verifica poteri o su qualunque altra contestazione sulla regolarità delle votazioni, ivi compreso l'esito delle stesse, è consentito reclamo motivato alla Sezione

Provinciale della FederCaccia. Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione scritta e succintamente motivato prima della chiusura dell'Assemblea e deve essere presentato entro 3 giorni dall'Assemblea medesima. La Sezione Provinciale delibera in merito al reclamo, sentite le parti entro 15 giorni dal ricevimento.

Art.28 Requisiti per l'elezione alle cariche sociali

28.1 Per essere eletti alle cariche sociali i soci devono: a) avere un'anzianità associativa di almeno due anni o essere soci fin dal momento della costituzione della Sezione; b) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per delitto doloso, salvo che non sia decorso almeno un biennio dall'avvenuta riabilitazione; c) non avere riportato condanne o sanzioni amministrative per gravi violazioni delle leggi sulla caccia. La gravità delle violazioni è valutata con giudizio insindacabile dal Collegio dei Probiviri; d) non essere stati sottoposti a sanzioni disciplinari da parte della Federcaccia e di associazioni ad essa affiliate che abbiano comportato squalifiche o inibizioni superiori a due anni.

Art.29 II Presidente

- 29.1 Il Presidente ha la rappresentanza della Sezione presiede il Consiglio Direttivo e lo convoca. Firma unitamente al Segretario Tesoriere i documenti di spesa. Attua le delibere del Consiglio Direttivo e adotta in caso di urgenza i provvedimenti necessari salvo ratifica del Consiglio Direttivo (o della Giunta Esecutiva) nella prima riunione utile.
- 29.2 Il Vicepresidente più anziano di età sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.
- 29.3 In caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza del Presidente o del Vicepresidente, il Consiglio Direttivo provvede alla immediata elezione del nuovo Presidente o Vicepresidente.
- 29.4 L'Assemblea può eleggere per acclamazione a Presidente Onorario chi abbia acquisito rilevanti benemerenze nello sport della caccia e nella attuazione dei fini istituzionali della Federazione.
- 29.5 il Presidente Onorario partecipa a titolo consultivo alle sedute del Consiglio Direttivo.

Art.30 II Consiglio Direttiva

- 30.1 Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 3 membri eletti dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 27.
- 30.2 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino all'esaurimento del ciclo olimpico nel corso del guale sono stati eletti e sono rieleggibili.
- 30.3 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge a scrutinio segreto fra i suoi componenti il Presidente, uno o più Vicepresidenti e il Segretario Tesoriere.
- 30.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte all'anno su convocazione del Presidente ed è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei membri più il Presidente. La convocazione deve essere effettuata con mezzi idonei e almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione salvo motivi di eccezionale urgenza e salvo ipotesi di presenza totale.
- 30.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce inoltre ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
- 30.6 Qualora il Presidente non provveda a convocare il Consiglio entro 15 giorni dalla richiesta, la convocazione può essere effettuata direttamente dai Consiglieri richiedenti di cui al comma precedente.

- 30.7 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza.
- 30.8 In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 30.9 In caso di dimissioni decadenza o impedimento permanente di uno o più Consiglieri, subentra alloro posto il primo dei non eletti nell'Assemblea.
- 30.10 In caso contrario si procede alla relativa elezione alla prima assemblea utile.
- 30.11 In caso di decadenza, dimissioni o impedimento definitivo di Consiglieri che rappresentino almeno la metà del Consiglio, l'intero Consiglio decade e il Presidente e il Segretario Tesoriere restano in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'Assemblea Elettiva da tenersi entro 30 giorni dalla avvenuta decadenza.
- 30.12 In caso di inerzia la Sezione Provinciale provvede ai sensi del successivo articolo 35.

Art.31 Compiti del Consiglio Direttivo

- 31.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di direzione e gestione della Sezione.
- 31.2 Esso provvede in conformità agli indirizzi approvati dall'Assemblea alla conduzione della Sezione e alla realizzazione dei fini sociali.
- 31.3 E' competente su qualsiasi materia che il presente Statuto non riservi ad altro organo.

Art.32 Giunta Esecutiva

- 32.1 La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, da uno o più Vicepresidenti, dal Segretario Tesoriere e da altri membri del Consiglio eletti nel proprio ambito.
- 32.2 La Giunta Esecutiva delibera in merito a tutte le materie che ad essa siano delegate dal Consiglio Direttivo.

Art.33 II Segretario Tesoriere

- 33.1 Il Segretario Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo 30 comma 3.
- 33.2 Il Segretario Tesoriere cura e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, svolge tutte le pratiche di carattere amministrativo e finanziario, firma congiuntamente al Presidente gli impegni di spesa, predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da deliberarsi dal Consiglio Direttivo ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea ed è responsabile della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

Art.34 II Collegio dei Revisori delle Sezioni Comunali

- 34.1 Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e un supplente eletti dall'Assemblea.
- 34.2 Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.
- 34.3 Il Collegio dei Revisori controlla la gestione finanziaria e contabile della Sezione, la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali. Formula inoltre la relazione sui progetti di bilancio preventivo e conto consuntivo.
- 34.4 Il Presidente del Collegio è invitato a presenziare anche tramite altro revisore delegato alle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 34.5 Il revisore supplente partecipa alle riunioni del Collegio ogni qualvolta i sindaci effettivi

siano assenti. I revisori decadono in caso di decadenza o dimissioni del Consiglio e non possono essere revocati se non per giusta causa.

Art.35 Commissari Straordinari

- 35.1 In caso di irregolarità gravi nella gestione della Sezione o di manifesto mancato funzionamento, su istanza di soci o di componenti il Consiglio Direttivo, la Sezione Provinciale può esperite le opportune indagini, nominare un Commissario Straordinario. Qualora la Sezione Provinciale non provveda, il Consiglio Regionale potrà procedere in sostituzione.
- 35.2 La nomina del Commissario è immediatamente esecutiva.
- 35.3 Il Commissario Straordinario provvede alla gestione ordinaria, pone in essere tutti gli atti necessari per la rimozione delle eventuali irregolarità e convoca l'Assemblea della Sezione per l'elezione dei nuovi organi entro tre mesi dalla nomina.
- 35.4 Contro il provvedimento di nomina del Commissario è ammesso ricorso al Consiglio Regionale nel termine di giorni 10 dalla comunicazione.
- 35.5 Il Commissario Straordinario non ha diritto di voto.

Art.36 Scritture contabili

36.1 La Sezione Comunale conserva e cura i seguenti libri: a) L'elenco dei soci b) Raccolta delle delibere del Consiglio Direttivo e relativi verbali; c) Raccolta dei verbali del Collegio dei Revisori (ove esistente) d) Libri e scritture contabili previste dalla vigente legislazione.

Art.37 Patrimonio ed entrate

- 37.1 Il patrimonio della Sezione è costituito: a) Dal fondo costituito dalle quote di adesione degli associati e da ogni loro eventuale contributo nonchè da ogni altra entrata che pervenga alla Sezione per il raggiungimento dei fini sociali; b) Dai beni mobili e immobili di proprietà della Sezione secondo le risultanze del libro degli inventari.
- 37.2 L'eventuale gestione di attività commerciali, anche di carattere ricreativo continuativo, deve essere oggetto di scritture e bilanci separati dalla gestione della Sezione. Ove tale attività sia affidata a terzi gli eventuali utili e oneri della gestione fanno capo esclusivamente ai terzi affidatari della gestione e non incidono sul fondo comune della Sezione ne possono ad alcun titolo comportare obbligazioni o responsabilità di quest'ultima.
- 37.3 In caso di scioglimento della Sezione, il relativo patrimonio viene devoluto alla Sezione Provinciale, per essere destinato al fini istituzionali della Federazione, prioritariamente nell'ambito locale.
- 37.4 Quando presso una Sezione o una Sottosezione si costituisce un circolo la relativa gestione deve essere tenuta, in ogni caso, separata da quella della Sezione o Sottosezione alla quale è aggregata.

Art.38 Sottosezioni Comunali

- 38.1 L'Assemblea può autorizzare, su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta dei Soci interessati, la costituzione di Sottosezioni per la migliore realizzazione dei fini statutari in funzione di particolari esigenze o condizioni locali.
- 38.2 La sotto sezione è alle dirette dipendenze della Sezione ed opera secondo gli indirizzi e sotto la vigilanza di quest'ultima: essa è diretta da un Consiglio Direttivo composto da non meno di tre membri eletti fra i Soci della Sottosezione medesima.

- 38.3 Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito mediante votazione segreta il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario della Sottosezione.
- 38.4 Il Collegio dei revisori della Sezione esplicano le funzioni di loro Competenza anche nei confronti della Sottosezione.
- 38.5 I Soci della Sottosezione partecipano con diritto di voto alla Assemblea della Sezione.
- 38.6 La Sottosezione ha autonomia organizzativa, contabile e di gestione sotto la vigilanza della Sezione Comunale.
- 38.7 La Sezione può determinare annualmente la quota per ciascun iscritto da destinare al funzionamento amministrativo della Sottosezione.
- 38.8 Si applicano alle Sottosezioni in quanto compatibili tutte le norme dettate per il funzionamento della Sezione Comunale.

Art.39 Elezioni Organi dirigenti

39.1 Le modalità tecnico-organizzative, i tempi delle operazioni di voto per la presentazione delle liste dei candidati, le regole di votazione per le elezioni degli Organi dirigenti Regionali, Provinciali e Comunali saranno stabilite dal regolamento annesso al presente Statuto.

Art.40 Norma transitoria

40.1 Nelle more dell'applicazione delle norme del presente Statuto valgono le norme dello Statuto precedente.